



## ORDINANZA

### **DI DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENSIONE FUOCHI ALL'APERTO PER GRAVE PERICOLO DI SVILUPPO DI INCENDI BOSCHIVI**

#### **IL SINDACO**

- **VISTA** la comunicazione della Regione Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale datata 01/03/2019, prot. n. 86523, pervenuta tramite P.E.C. in data 01/03/2019 ed assunta agli atti del Comune con prot. n. 1089, con la quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nei territori dei Comuni indicati nell'elenco allegato alla comunicazione predetta, nel quale è ricompreso anche il Comune di La Valle Agordina, stante le contingenti condizioni meteo-climatiche e vegetazionali di questo periodo;
- **RITENUTO** necessario provvedere in merito, adottando tutte le misure cautelative finalizzate alla tutela della pubblica incolumità e del territorio;
- **VISTO** l'articolo 1 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n.773;
- **VISTO** l'articolo 10, comma 5, della Legge n. 353 del 21.11.2000;
- **VISTO** l'art. 54, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni;
- **VISTA** la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso";

#### **ORDINA**

### **IL DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENDERE FUOCHI, IN QUALSIASI LUOGO ALL'APERTO DEL TERRITORIO COMUNALE DI LA VALLE AGORDINA, PER GRAVE PERICOLO DI SVILUPPO DI INCENDI BOSCHIVI**

#### **ED AVVERTE**

che le trasgressioni a quanto disposto con il presente provvedimento saranno punite, se il fatto non costituisce reato, a norma dell'articolo 10, comma 6, della Legge n. 353/2000, con sanzione amministrativa pari ad Euro 2.064,00 (euro duemilasessantaquattro/00).

La presente ordinanza viene pubblicata nell'Albo Pretorio Online, sul sito Internet del Comune all'indirizzo [www.comune.lavalleagordina.bl.it](http://www.comune.lavalleagordina.bl.it), ed affissa sulle bacheche pubbliche comunali.

Il personale della Polizia Locale e le Forze dell'Ordine Pubblico sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione della presente ordinanza.

Il divieto di cui al presente provvedimento avrà validità sino alla sua revoca, ad avvenuto ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Si informa, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 07.08.1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. del Veneto, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della medesima, ovvero, in applicazione del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

La Valle Agordina, li 1° Marzo 2019



IL SINDACO  
Ezio Zuanel